

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1976

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (2259) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri) (1):

PRESIDENTE	Pag. 789, 791, 792 e passim
BERLANDA, relatore alla Commissione	790
	792, 793
CALVI	791
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	792
MANCINI	790, 791
TALAMONA	791

(1) Il titolo del disegno di legge, in sede di coordinamento del testo approvato, nella seduta del 22 aprile 1976 è stato così modificato: « Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali ».

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

F U S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (2259), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali », d'iniziativa dei senatori Zugno, Catellani, De Vito, Buzio, Cipellini, Segnana, Assirelli e Baldini.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che a tutti risulti evidente l'importanza del disegno di legge presentato dal compianto collega Zugno e da altri colleghi, anche se su qualche particolare è stato espresso il desiderio di un maggiore approfondimento della materia.

In Italia la tutela dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali è assicurata per periodi molto brevi in confronto alla disciplina vigente in tutte le altre nazioni, sviluppate o sottosviluppate. Il tempo medio di protezione di questi brevetti va dai 10 ai 20 anni, con una media più vicina ai 14-15 che non ai 20 anni.

Per maggiore comprensione degli onorevoli colleghi leggo la definizione che la legge dà del modello di utilità. L'articolo 2592 del codice civile recita: « Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporre e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce ».

La stessa cosa vale per i modelli ornamentali, che ricalcano lo stesso criterio di tutela.

La disciplina è particolarmente breve, cioè limitata, in linea di diritto, a quattro anni, ma, di fatto, a tre e qualche volta a due per la durata delle procedure iniziali. L'articolo 1 del disegno di legge in discussione, invece, propone di portare a 10 anni la durata dei modelli di utilità e dei modelli ornamentali.

Il parere della Commissione competente per l'aspetto finanziario circa la tassa da pagare in un'unica soluzione oppure in due rate è favorevole, e si dà agli interessati la possibilità di regolarizzare la loro posizione a seconda dello sviluppo del loro interesse privato in questa materia, perchè, al limite, nel primo quinquennio potrebbe anche venir meno l'interesse per la protezione di un certo brevetto o disegno in quanto l'andamento veloce della tecnologia moderna potrebbe portare a definire superato un qualche cosa di cui si era chiesta la protezione.

Ritengo che sia superfluo dare ulteriori informazioni sul provvedimento, perchè gli onorevoli senatori indubbiamente avvertono l'importanza della nuova regolamentazione della materia, che porti al livello di altre nazioni questa disciplina particolare. Basti dire che su 24 paesi fra i più avanzati, diciamo così, nella protezione di questa materia solamente due prevedono una durata di dieci anni; gli altri prevedono una durata superiore; altri due, ancora, prevedono una durata di 10 anni dal momento della concessione o dal momento in cui avviene la pubblicazione della domanda.

Con questo provvedimento, che è composto di due soli articoli, noi ci adegueremo ad una disciplina internazionale e porremo i nostri eventuali inventori o tecnici, che hanno bisogno di protezione dei brevetti particolari in questa materia, su un livello usuale di protezione.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che l'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 140, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano dieci anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi ».

M A N C I N I . Cosa si intende per brevetti completivi?

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Aggiunti lungo il periodo dell'utilizzazione. Di fatto, modificazioni al brevetto iniziale non se ne prevedono; si fa un nuovo deposito o un nuovo brevetto.

L'articolo 1 prosegue dicendo:

« La tassa di concessione del brevetto può essere pagata in un'unica soluzione o in due rate, valevoli l'una per il primo quinquennio, l'altra per il secondo quinquennio di durata del brevetto. Il mancato pagamento della seconda comporta la decadenza del brevetto ».

10ª COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (13 aprile 1976)

E può essere nell'interesse anche del titolare del brevetto lasciarlo decadere perchè è superato.

L'articolo 2 stabilisce che all'articolo 12, primo comma, ed alla tabella A sul prospetto delle tasse del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, la parola « biennio » è sostituita con l'altra: « quinquennio ».

La materia, come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare, è estremamente semplice e con questo disegno di legge viene portata ad un grado maggiore di aggiornamento. Per quel che mi riguarda, pertanto, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A N C I N I Signor Presidente, credo che questo provvedimento sia opportuno soprattutto per superare una normativa particolarmente invecchiata in materia, che si è abbastanza distanziata anche dalle necessità dei tempi che viviamo. Sono del parere, però, che il relatore ci debba chiarire meglio se esistono normative o direttive a livello comunitario atte a disciplinare o ad armonizzare i regolamenti su questa materia, oppure se ogni paese va ancora per la sua strada.

Noi riteniamo che sia senz'altro necessaria un'accelerazione dell'iter di approvazione dei brevetti, evitando soprattutto i due anni di tempo dal deposito — non si tratta, infatti, soltanto di un problema di durata —. Il Ministero dovrebbe fare di tutto per organizzare in modo più moderno, non rimanendo ancorato al 1940 ma adeguando al 1976, i suoi uffici perchè ci possa essere una procedura più rapida nell'approvazione dei brevetti.

La finalità principale del disegno di legge e quella di stimolare e tutelare la creatività di lavorazioni artigianali. Ora è fuor di dubbio che il brevetto è molto importante, ma non dimentichiamo che assai più importante, poi, è cercare di sviluppare non solo una regolamentazione sui brevetti, ma anche una politica che possa esaltare la creatività, l'inventiva, che è andata cadendo non solo per le anacronistiche legislazioni che ancora esi-

stono, ma soprattutto per l'estrema povertà in cui si dibatte tale settore, particolarmente in questo momento di crisi economica.

Credo che la creatività e l'inventiva, che certo non mancano all'artigianato italiano, possano essere meglio sviluppate anche attraverso una politica di investimento, di credito, di equo carico contributivo e fiscale, attraverso un'attività promozionale dell'ICE sui mercati internazionali, che è un grosso problema che ancora non ha trovato un collegamento organico con le attività artigianali, se non tramite mediazioni di imprese o di ditte che operano sui mercati internazionali.

Credo, pertanto, che non solo i tempi burocratici, ma anche le difficoltà economiche impediscono l'applicazione delle innovazioni brevettate.

Con queste considerazioni di massima, a nome del Gruppo comunista dichiaro che non siamo contrari all'approvazione del disegno di legge.

T A L A M O N A . A nome del Gruppo socialista dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento, che tende a proteggere il frutto del lavoro di gente che dedica denaro, mezzi e intelligenza a migliorare i mezzi di produzione, sia per quanto riguarda le macchine, gli strumenti, gli utensili, eccetera, sia per quanto riguarda il disegno, che è frutto dell'ingegno.

Sono anch'io del parere che un coordinamento con la legislazione a livello del Consiglio d'Europa sia quanto mai necessario, cioè che in tutti gli Stati vi siano legislazioni analoghe e che non vi siano disparità di durata fra Stato e Stato.

Non ho altro da aggiungere se non ripetere che voteremo a favore del disegno di legge.

C A L V I . Senza ripetere gli argomenti già esposti, è evidente che il provvedimento è positivo, per cui a nome del Gruppo democristiano dichiaro che voterò a favore dello stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

10^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (13 aprile 1976)

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi che hanno dichiarato di aderire alla proposta di modifica della normativa della materia.

Desidero soltanto precisare che questo provvedimento si inquadra ed è in parte applicabile alla risoluzione n. 751 presa dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 3 luglio 1974 — ed anzi siamo un po' in ritardo nell'adempimento —. La risoluzione è composta da una serie di inviti molto più ampi, perchè tocca anche la materia dello spionaggio industriale; ad ogni modo essa contiene l'invito, appunto, alla normativa per la protezione particolare di questo gruppo di attività. Detta risoluzione, dopo l'elencazione di dieci punti, nei quali è compresa questa materia, propone anche un testo di legge-tipo, che indubbiamente prevede una disciplina più adeguata per gli anni futuri. Ed è questo il problema che viene risolto, ma non vengono risolti altri aspetti particolari di protezione per lo spionaggio industriale e di una legislazione più uniforme in campo europeo.

È materia, quindi, che il Governo o altri colleghi con loro iniziativa dovranno riprendere perchè, ripeto, alcuni particolari aspetti della disciplina comunitaria non sono stati ancora accolti. Per ora viene accolto soltanto l'invito relativo alla durata dei modelli di utilità e dei modelli ornamentali, che, in modo anomalo, è estremamente breve soltanto per lo Stato italiano.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole al provvedimento in esame. Osserva soltanto che la durata indicata per i modelli di utilità è giusta, ma suggerisce che per il brevetto per i modelli e i disegni ornamentali la durata sia prolungata a quindici anni, perchè si possano uniformare le nostre norme all'accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e dei modelli industriali e all'accordo di Vienna sulla protezione dei caratteri tipografici.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe dunque di lasciare i dieci anni per il brevetto di

utilità e di allungare a quindici anni il termine per il brevetto per modelli e disegni ornamentali. Che cosa pensa il relatore?

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Conosco il problema, ma ho ommesso volutamente di considerarlo, perchè penso che il Governo debba riprendere in esame la materia e disciplinare anche quegli aspetti che non sono regolati in base alla direttiva europea.

P R E S I D E N T E . La proposta del relatore è allora di lasciare inalterato il testo?

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Essendo a conoscenza della vigente disciplina internazionale, converrebbe appor-
tare subito la modifica suggerita. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. La modifica può essere opportuna, ma preferirei che si affrontasse globalmente la questione per mettere anche mano al resto.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Consiglierei di adeguarci all'accordo dell'Aja e all'accordo di Vienna, in modo da essere in linea con tutti gli altri paesi europei.

P R E S I D E N T E . Penso che dovremmo aggiornare il più possibile le attuali disposizioni sulla materia.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano dieci anni dalla data di deposito della domanda.

10^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (13 aprile 1976)

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi.

La tassa di concessione del brevetto può essere pagata in un'unica soluzione o in due rate, valevoli l'una per il primo quinquennio, l'altra per il secondo quinquennio di durata del brevetto. Il mancato pagamento della seconda rata comporta la decadenza del brevetto ».

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940 n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda ».

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Osservo che si dovrà, in conseguenza di questa modifica, ove approvata, modificare anche l'ultimo comma dell'articolo che riguarda le modalità di pagamento della tassa di concessione del brevetto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 proposto dal Governo.

(È approvato).

In conseguenza dell'emendamento testè approvato, propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, ritenendo che la disposizione in esso contenuta potrà essere oggetto di un successivo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 12, primo comma, ed alla tabella A sul prospetto delle tasse del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, la parola: « biennio » è sostituita con l'altra: « quinquennio ».

In conseguenza degli emendamenti apportati all'articolo 1, propongo di sostituire l'intero testo dell'articolo 2 con un altro così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

“ La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali ” ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Onorevoli colleghi mi pare che le modifiche apportate ai due articoli del disegno di legge siano tali da richiedere un coordinamento del testo, anche perchè è lecito il dubbio che gli emendamenti introdotti richiedano d'essere opportunamente integrati. Pertanto, se i colleghi me ne danno mandato, provvederò io stesso a coordinare le disposizioni contenute nei due articoli, eventualmente approfondendo la valutazione degli emendamenti apportati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI